



COMUNE DI TRICESIMO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

tel. 0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307

Piazza Ellero n. 1 33019 TRICESIMO (UD)

Indirizzo e-mail: protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it

REGOLAMENTO

PER LA DESTINAZIONE E

L'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI

ALLA CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA

Articolo 1 - Finalità e oggetto.....	3
Articolo 2 - Principi	3
Articolo 3 - Albo speciale	3
Articolo 4 - Enti Beneficiari.....	3
Articolo 5 - Uso Istituzionale.....	4
Articolo 6 - Uso abitativo.....	4
Articolo 7 - Fini Sociali	4
Articolo 8 - Beni destinati a finalità lucrative.....	4
Articolo 9 - Beni destinati a finalità lucrative. Ristrutturazione	5
Articolo 10 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente.....	5
Articolo 11 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione	5
Articolo 12 - Obblighi del concessionario	6
Articolo 13 - Durata	7
Articolo 14 - Cessione del bene e del contratto	7
Articolo 15 - Controlli.....	7
Articolo 16 - Potere sanzionatorio	7
Articolo 17 - Revoca	8
Articolo 18 - Entrata in vigore	8

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Il Comune di Tricesimo, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata entrati a parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per creare diffusione di inserimento sociale e di lavoro.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile ai sensi del D. Lgs. 159/2011.
3. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
 - Istituzionale;
 - Abitativo;
 - Sociale;
 - a carattere lucrativo.
4. La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa unicamente in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Articolo 2 - Principi

1. Il Comune di Tricesimo per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.
2. Con delibera della Giunta Comunale sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire attraverso la destinazione degli immobili confiscati compatibilmente con lo stato degli stessi nonché con la destinazione eventualmente fissata nel decreto di assegnazione.

Articolo 3 - Albo speciale

1. È istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Tricesimo.
2. Nell'Albo vengono catalogati con il relativo stralcio planimetrico; ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1, dove sono evidenziate oltre alle generalità del preventivo, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.
3. In caso di concessione del bene, nell'Albo devono essere inseriti anche l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.
4. L'Albo speciale viene affisso all'Albo pretorio on-line ed è stabilmente pubblicato sul sito Internet dell'Ente, all'interno della sezione Amministrazione trasparente;
5. Il Responsabile dell'Area "Entrate, patrimonio e assistenza" è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

Articolo 4 - Enti Beneficiari

1. I beni di cui all'articolo 1 che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia.
2. In particolare i beni di cui all'art. 1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 esuccessive modificazioni. Possono essere altresì concesse a famiglie e o persone in disagiate condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, al fine di consentire la ricerca di un alloggio definitivo.

3. Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero che le abbiano svoltenel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Articolo 5 - Uso Istituzionale

1. Gli immobili ad uso istituzionale vengono iscritti nel patrimonio indisponibile dell'ente per poi venire utilizzati dagli Uffici che ne faranno richiesta non solo perchévengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale dell'istruzione, ambientale e comunque con una ricaduta diretta sul territorio.
2. L'Area Entrate, Patrimonio e assistenzavaluta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali, anche ai fini della riduzione del numero di contratti di locazione passiva, tenendo conto di eventuali richieste da parte delle strutture comunali.
3. Sulla base delle esigenze della Pubblica Amministrazione, gli immobili confiscati possono essere utilizzati per perseguire fini sociali o istituzionali in ambito culturale,educativo, ambientale con una ricaduta diretta sul territorio e per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con il decreto di trasferimento del bene.

Articolo 6 - Uso abitativo

1. Gli immobili destinati ad uso abitativo vengono consegnati all'Area Entrate, patrimonio e assistenza e saranno gestiti secondo le indicazioni della Giunta comunale.
2. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati:
 - a) per progetti di assistenza temporanea alloggiativa;
 - b) per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali;
 - c) per progetti di co-housing sociale;
 - d) per l'attivazione di forme di accoglienza rientranti nell'assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo anche gestite dall'Ambito socio-assistenziale;
 - e) per altre forme di accoglienza, anche definite dalla normativa europea,gestite o promosse dal Comune direttamente o in co-progettazione.

Articolo 7- Fini Sociali

1. Gli immobili con destinazione ad uso diverso da quelli di cui agli art. 5 e 6, verranno consegnati previo bando come previsto dall'art. 9, per essere destinati ad attività a servizio del territorio al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale l'emergenza e la disoccupazione.
2. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di un'associazione o di enti, e cooperative, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

Articolo 8 - Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che, per motivi non imputabili all'Amministrazione, non possono essere assegnati o utilizzati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, ne' per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e seguono le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Regolamento.
3. Il canone concessorio viene stimato dall'Area Entrate, Patrimonio e assistenza e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e ai fini istituzionali, ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dalla Giunta comunale.
4. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo all'Area Entrate, Patrimonio e assistenza.
5. Il canone concessorio dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale.

Articolo 9 - Beni destinati a finalità lucrative. Ristrutturazione

1. L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili oggetto di concessione è posto a carico del concessionario. Il canone determinato come sopra, potrà, per motivate esigenze, essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.
2. A tale scopo il concessionario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dall'Ufficio tecnico comunale, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.
3. Su indirizzo della Giunta comunale il progetto a base della concessione potrà anche, viceversa, venire elaborato direttamente dall'Ufficio tecnico comunale.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone concessorio, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata. Il concessionario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi, dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

Articolo 10- Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi agli enti di cui ai precedenti art. 5, 6, 7 a titolo gratuito, per il perseguimento degli scopi in concreto individuati per ciascun bene con la deliberazione della Giunta Comunale.
2. Con provvedimento del Responsabile di Area, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al successivo art. 10, sono individuati gli enti concessionari.
3. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Responsabile di Area ed il legale rappresentante dell'Ente concessionario, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.

Articolo 11 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

1. La scelta del concessionario avviene mediante selezione pubblica espletata da una Commissione nominata dal Responsabile di Area.
2. Il Responsabile di Area rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1.
3. L'avviso pubblico deve contenere ogni elemento di identificazione del bene, nonché l'esatta individuazione dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa.
4. L'avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni consecutivi.

5. La domanda di rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Tricesimo dai soggetti interessati e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.
6. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico volti a consentire, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.
7. La scelta del terzo concessionario viene assunta, sulla base di una valutazione comparativa mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di assegnazione, per il perseguimento dell'interesse pubblico preventivamente delineato nell'avviso pubblico; la valutazione tiene anche conto dell'idoneità della struttura organizzativa dell'ente concorrente all'attuazione della proposta progettuale avanzata, nonché dell'eventuale esperienza dallo stesso maturata nella conduzione di attività similari a quella oggetto della proposta progettuale formulata.
8. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.
9. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie e nei confronti dei soggetti selezionati.
10. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, l'ente non può adottare il provvedimento concessorio.
11. Per le residue posizioni concessorie, con finalità lucrative, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 12- Obblighi del concessionario

1. Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario l'obbligo:
 - a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - b) all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
 - c) a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
 - d) a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
 - e) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
 - f) a rispettare, nella conduzione delle attività cui è obbligato, le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
 - g) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
 - h) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
 - i) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - j) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;

- k) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta oltre allo stemma del Comune di Tricesimo in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *"Bene confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio del Comune di Tricesimo"*;
- l) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Tricesimo in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di *"Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata, acquisite al patrimonio del Comune di Tricesimo"*;
- m) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danneggiati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.
- Gli obblighi di cui alle lettere da a) ad h), k) e m) devono essere posti contrattualmente in capo anche ai concessionari a titolo oneroso.

Articolo 13- Durata

1. La concessione, che sia a titolo gratuito (di cui ai precedenti artt. 10 e 11) od oneroso (di cui ai precedenti artt. 8 e 9), può essere rilasciata per un periodo non inferiore a anni 10 (dieci) e non potrà superare anni 50 (cinquanta). La durata è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.
2. Nel bando di concessione può essere previsto, al termine del primo periodo contrattuale, un rinnovo per identico o inferiore periodo. In ogni caso il rinnovo non è automatico, ma avviene previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
3. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Tricesimo almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.
4. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di interesse pubblico, stabilite d'intesa con il supporto della Prefettura - U.T.G., con preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Articolo 14- Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Articolo 15- Controlli

1. E' rimesso all'Area Entrate, Patrimonio e assistenza, anche attraverso la Polizia locale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. A tale scopo, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.
3. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il concessionario deve presentare apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 16- Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.
2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora sul concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nello sviluppo della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la concessione;
 - c) qualora il concessionario violi ripetutamente taluno dei divieti di cui al precedente art. 11;
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. La decadenza è comunicata, con semplice raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata, al concessionario dall'Area Entrate, Patrimonio, Assistenza previa proposta alla Giunta Comunale.

Articolo 17- Revoca

1. La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizzi in tutto o in parte il bene ovvero non utilizzi il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
2. La revoca è disposta e comunicata, con semplice raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata, dal concessionario dall'Area Entrate, Patrimonio e Assistenza previa proposta alla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, comma 3.

Articolo 18- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.